

CIRCOLARE N. 8/2020

**DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE: “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
DISPOSIZIONI DI INTERESSE IN MATERIA DI ACCISE.**

Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 è stata pubblicato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” che contiene disposizioni di specifico interesse nei distinti settori dell’accisa, che si vanno di seguito a passare in rassegna.

oooooooooooo

Art. 129 *Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica*

In relazione al settore del gas naturale e dell’energia elettrica, la disposizione, nel tener conto degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede, al **comma 1**, una riduzione delle rate di acconto di accisa relative ai mesi da maggio a settembre del corrente anno, statuendo che l’importo dovuto ai sensi degli art. 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) sia versato dai soggetti obbligati nella misura del 90 per cento.

Tale percentuale va calcolata tenendo conto delle indicazioni fornite in merito alla determinazione delle rate di acconto con la nota n. 93676/RU del 18 marzo 2020, emanata in conseguenza del rinvio entro il 30 giugno 2020 della presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e per l’energia elettrica, disposto sulla base dell’art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020.

Qualora a seguito della presentazione della dichiarazione per l’anno 2019 emergesse la necessità di rimodulare l’importo delle rate di acconto per il corrente anno, sarà ricalcolato, di conseguenza, l’ammontare del 90 per cento da versare.

Le somme a titolo di conguaglio, che dovessero rendersi dovute per effetto della dichiarazione per l’anno 2020, saranno versate in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica e entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale. È riconosciuta, in alternativa, al soggetto

obbligato la facoltà di corrispondere tale importo in 10 rate mensili da versare, per entrambi i settori, entro la fine di ciascun mese a partire dal mese di marzo e fino a dicembre 2021.

Il **comma 2** differisce al 20 maggio 2020 il versamento della rata di acconto sull'energia elettrica previsto per il giorno 16 maggio 2020, così come anticipato dal Ministero dell'economia e delle finanze con comunicato stampa n. 102 pubblicato in data 14 maggio 2020 sul sito internet del suddetto Dicastero.

Laddove la rata di acconto fosse stata corrisposta nella misura intera anziché del 90 per cento, come consentito dal comma 1, il maggiore importo versato potrà essere scomputato dalla rata di giugno 2020.

Art. 130 *Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa*

La disposizione, al **comma 1**, differisce alcuni nuovi adempimenti introdotti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il cui impatto sarebbe risultato oltremodo gravoso per gli operatori economici nell'attuale situazione emergenziale.

In particolare:

- la **lettera a)** differisce al 1 gennaio 2021 l'efficacia dell'obbligo di denuncia all'Agenzia e di contabilizzazione dei prodotti stoccati da parte dei titolari di depositi privati di prodotti energetici aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc, unificando il termine a quello già previsto, per effetto di quanto disposto dall'art. 92, comma 4-septies, del D.L. n. 18/2020, per il medesimo obbligo relativamente ai titolari di impianti di distribuzione privati aventi capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc.;
- la **lettera b)** differisce, al 1° ottobre 2020, l'introduzione di un sistema di tracciamento nel territorio nazionale degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti, provenienti da un altro Stato Membro, con la scorta di un codice amministrativo di riscontro emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia e annotato sulla documentazione di trasporto, di cui al D.M. 22 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n. 118 del 9.5.2020;
- la **lettera c)** rinvia al 31 dicembre 2020 l'introduzione dell'obbligo di installazione di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. INFOIL) presso i depositi fiscali aventi capacità non inferiore a 3.000 mc;
- la **lettera d)** procrastina al 30 settembre 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento (c.d. e-DAS) emesso a scorta del trasferimento nazionale della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa. A tal riguardo si rammenta l'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Agenzia della determinazione direttoriale n. 138764 del 10 maggio 2020 che ha dettato le disposizioni per l'attuazione del predetto obbligo;
- la **lettera e)** differisce al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione del provvedimento dell'Agenzia che deve stabilire tempi e modalità per la trasmissione da parte dei soggetti vettori dei dati inerenti l'energia elettrica e il gas naturale trasportati e di quelli relativi alle

fatturazioni ai consumatori finali da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale.

Con il **comma 2, lettera a)**, viene previsto che dal suddetto obbligo di tracciamento nel territorio nazionale del trasferimento degli oli lubrificanti provenienti da un altro Stato Membro – che il comma 1, lett. b), procrastina al 1° ottobre 2020 – possano essere escluse, con il decreto attuativo già previsto dal vigente comma 6 dell'art. 7-bis del TUA, determinate tipologie di trasporto in ragione dei limitati quantitativi movimentati o delle modalità di confezionamento, risultando tali movimentazioni non rilevanti per le finalità antifrode che la disposizione intende perseguire.

La lettera b) del medesimo comma costituisce un corollario del differimento previsto con la lettera a) del comma 1, in quanto viene temperato l'obbligo di denuncia introdotto a carico dei depositi di capacità superiore a 10 e fino a 25 metri cubi e degli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 5 e fino a 10 metri cubi, prevedendo in luogo della licenza di esercizio una comunicazione di attività con attribuzione di un codice identificativo. Si coniugano in tal modo le esigenze di censimento degli operatori da parte dell'Amministrazione finanziaria con le necessarie semplificazioni procedurali e riduzione degli oneri per le imprese. Viene confermato l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico seppure con le modalità semplificate di cui alla determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'Agenzia il 30 dicembre 2019.

Art. 131 *Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa*

Con riguardo ai soli prodotti energetici, l'articolo dispone la rimessione in termini dei versamenti dell'accisa sulle immissioni in consumo avvenute nel mese di marzo garantendo che, ove il pagamento venga effettuato entro il 25 maggio p.v., non sarà applicata l'indennità di mora né saranno comminate sanzioni. Attesa la presunzione di tempestività giuridicamente accordata al richiamato termine di pagamento, da una lettura logico sistematica del combinato disposto dell'art. 131, comma 1, con le previsioni riguardanti la medesima materia dei pagamenti dell'accisa contenute nell'art. 132, si segnala che sugli importi versati non si rendono dovuti interessi.

Art. 132 *Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici*

In relazione al settore dell'accisa sui prodotti energetici, la disposizione, nel tener conto degli effetti conseguenti alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede, al **comma 1**, che i pagamenti relativi ai prodotti immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuare nei termini ordinariamente previsti dall'art. 3, comma 4, del TUA ad eccezione del pagamento del corrente mese di maggio che sarà consentito fino al 25 del mese, possano essere eseguiti versando un acconto pari all'80 per cento dell'importo dovuto alle prescritte scadenze.

Gli importi a saldo delle somme dovute per le immissioni in consumo effettuate nei mesi sopra specificati dovranno essere versati, in base a quanto disposto nel **comma 2**, entro il 16 novembre 2020, senza la corresponsione di interessi.

Art. 133 *Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate*

Allo scopo di evitare l'avvio di ulteriori oneri in capo alle aziende operanti nei distinti comparti conseguenti a nuove imposizioni, viene disposto, con la **lettera a) del comma 1**, il rinvio al 1° gennaio 2021 dell'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), e, **con la lettera b)**, il rinvio, sempre al 1° gennaio 2021, dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Art. 162 *Rateizzazione del debito di accisa*

La disposizione apporta alcune importanti modifiche all'art. 3, comma 4-bis, TUA, recante la disciplina della rateizzazione del debito di accisa, in modo da permettere al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche la concreta possibilità di avvalersi, al ricorrere di determinati presupposti, dell'istituto in parola.

Per effetto della soppressione del rinvio al decreto ministeriale per l'applicazione della norma e delle modifiche introdotte che hanno integrato il richiamato comma di elementi che ne circoscrivono puntualmente le modalità di attuazione, la disposizione assume ora piena efficacia rendendo accessibile la rateizzazione dell'accisa.

Si segnala, in particolare, l'obbligo di documentare le prescritte condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica che, sole, legittimano il depositario autorizzato a presentare l'istanza di rateizzazione nonché il vincolo di esaurimento del piano di rateizzazione nel medesimo esercizio finanziario di suo avvio.

Con appositi atti regolamentari e di indirizzo saranno disciplinate le modalità procedurali da osservare.

p. IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna